

Associazione San Vladimir

Verbale dell'assemblea Straordinaria dei soci



VERBALE N°2/2024 del 01 Giugno 2024 di assemblea Straordinaria dell'associazione denominata "SAN VLADIMIR" costituita in data 10/09/2011 registrata il 05/10/2011 al N° 4000 serie 3° per la modifica e l'adeguamento dello statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2)

Alle 19:00, in Siracusa presso la sede di via Carso n. 9 espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 31 Maggio 2024 alle ore 07.00, l'assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica e adeguamento dello statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2), con conseguente iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) e acquisizione della qualifica di APS (Associazioni di promozione sociale);
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Direttivo Sig.ra MIRELLA ROCCASALVA FIRENZE, la quale esamina le convocazioni e la regolarità delle deleghe; si trascrivono i nominativi dei soci ordinari presenti:

ROCCASALVA FIRENZE MIRELLA

DI FILIPPA SALVATORE

SCOLLO ROSA

OGNIME' ROCCA MARIA GRAZIA

ZARETTI MANUELA

(delega alla Sig.ra ROCCASALVA FIRENZE MIRELLA)

INSERILLO GIOVANNA

INZERILLO EMANUELA

(delega alla Sig.ra INSERILLO GIOVANNA)

VECCHIO CHRISTIAN

COLELLA DOMENICO

(delega alla Sig.ra SCOLLO ROSA)

LAVOPA TERESA

MICCICHE ROSARIO

ROMANO GIUSEPPE

(delega al Sig. MICCICHE' ROSARIO)

SARNATARO FABRIZIO

ABBATTISTA GIUSY

La Presidente, constatato che sono presenti personalmente e per delega N° 14 soci ordinari su 14 DICHIARA validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Prima di procedere su quanto indicato al punto n.1 dell'ODG, viene proposta una breve riflessione spirituale e vengono ribadite le finalità associative.

La Presidente invita quindi il Sig. DI FILIPPA SALVATORE a redigere il verbale dell'assemblea, dando atto delle deliberazioni che andrà ad adottare.

Tutto ciò constatato, la Presidente dichiara aperta la seduta ed inizia a trattare l'unico l'argomento all'ordine del giorno:



1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
2. Iscrizione al RUNTS
3. Attribuzione di qualifica di APS

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS.

La Presidente inizia il suo intervento ricordando all'Assemblea che a seguito del **decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore** già approfondito dal Consiglio Direttivo, il testo deve essere valutato nella consapevolezza che la riforma del terzo settore, contenuta nel citato decreto legislativo, non ha generato nuovi tipi di enti (associazioni, fondazioni, ecc.), ma ha integrato la disciplina contenuta nel libro primo del codice civile principalmente nella parte che riguarda:

- il concetto di attività di interesse generale (articoli 4 e 5);
- la disciplina dell'autonomia patrimoniale connessa all'attribuzione (non più riconoscimento) della personalità giuridica (articolo 22);
- il profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel registro unico del Terzo settore;
- la disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione dell'ente

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

L'Assemblea:

- concordando con la proposta della Presidente di attivare tutte le azioni necessarie per l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione San Vladimir;
- dato atto che è opportuno dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA:

di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla predetta delibera.

Alle ore 21.00 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presidente dell'assemblea ringrazia i presenti e dichiara chiusa la assemblea del 01/06/2024.

Letto firmato e sottoscritto:

la Presidente (Roccasalva Firenze Mirella)

il Segretario (Di Filippa Salvatore)



[Handwritten signature of Mirella Roccasalva Firenze]
.....
[Handwritten signature of Salvatore Di Filippa]
.....



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIRACUSA

Registrato a Siracusa il 23/07/2024

al N. 709 Mod. 3°

in nome di ROCCASALVA FIRENZE MIRELLA

Importo 20,00 €

come da liquidazione a fianco

Registro €

~~San. Reg.~~ € 20,00

Catasto €

T.S. €

Esso €

TOTALE € 20,00



FONTANA MASSIMO

[Handwritten signature]



STATUTO

Modifiche statutarie per l'adeguamento al nuovo Codice **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117** sul nuovo Codice del Terzo settore **dell'Associazione SAN VLADIMIR**, costituita in data 10/09/2011 registrata all'Agenzia delle Entrate di Siracusa il 05/10/2011 al n.4000.

TITOLO I - COSTITUZIONE DURATA E SEDE

ART. 1)- DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, e seguenti del Codice Civile e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata qui di seguito **Associazione SAN VLADIMIR** – in sigla **SAN VLADIMIR APS**.

In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in " **SAN VLADIMIR - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche **SAN VLADIMIR APS**

2. L'Associazione ha sede in Siracusa in Via Carso n° 9.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

TITOLO II FINALITÀ E ATTIVITÀ ESERCITATE

ART. 2) FINALITÀ

L'associazione "San Vladimir Aps " prende ispirazione dal Vangelo.

Nasce per ricercare valenze comuni ed interscambi attuati in ogni epoca tra i popoli dell'Oriente e dell'Occidente per favorire l'ecumenismo, anelito profondo della Chiesa; per tale motivo promuove iniziative di accoglienza per favorire la pace, la concordia, la collaborazione, la carità e l'amore.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5,6 e 7 CTS)



- Attività di interesse generale;
 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - Attività di raccolta fondi
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche riferite in particolare all'arte sacra antica e contemporanea; in particolar modo l'Associazione opera per la diffusione e l'approfondimento della pittura delle icone che, nel suo evolversi storico ha conosciuto differenti stili riferiti alle molteplici tradizioni storico-geografiche e culturali (iconografia greca, russa, armena, copta, cretese, veneta, macedone...); in un contesto di esperienza laboratoriale approfondisce la formazione storico-artistica, teologica, estetica e tecnica. Organizzazione di corsi per vari livelli di formazione: corsi base, formazione permanente, corsi di approfondimento, corsi specialistici. I corsi possono essere realizzati anche in collaborazione con altre associazioni, enti, opere pie ed altre tipologie di realtà culturali. Il laboratorio di arte sacra Egon Sendler (della stessa Associazione San Vladimir) può collaborare con Musei e Gallerie d'Arte. Organizzazione di iniziative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (attraverso l'editrice ISTINA di Siracusa dell'Associazione stessa), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione universitaria e post-universitaria relativamente alla tecnica della pittura delle icone ed all'iconografia classica;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'editoria dell'iconografia classica e nei diversi settori dell'attività istituzionale;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; integrazione sociale di ex detenuti.

ASSOCIAZIONE
SAN VLADIMIR
SIRACUSA

Da Giuseppe



M. Maccaroli

- g) promuove la partecipazione e il volontariato nel settore degli studi e disegni fondamentali per l'apprendimento dell'arte dell'icona, e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della comunicazione culturale per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.
- h) diffondere la cultura cristiana sotto l'aspetto sociale, educativo e assistenziale.

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

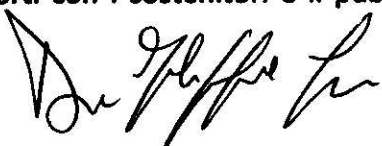
A tal fine potrà, inoltre, presentare proposte alle autorità competenti e concorrere alla partecipazione di bandi per l'assegnazione di fondi e contributi erogati da Enti pubblici e privati del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea per l'attuazione delle finalità che l'associazione si prefigge.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

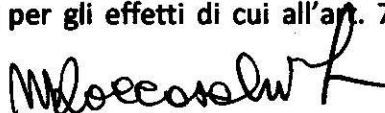
- organizzare iniziative diverse come corsi di studio di lingua e cultura, pubblicazioni di libri, opuscoli, supporti fonografici e visivi, riviste, bollettini, mostre di pittura, scultura e arte; tavole rotonde, scambi culturali e viaggi, incontri, dibattiti e ricerche".
- promuovere l'interscambio di esperienze e risorse con associazioni e fondazioni che perseguono fini analoghi;
- sviluppare progetti, convenzioni e intese in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e in Europa operano in settori affini;
- redigere, pubblicare e divulgare anche tramite la rete informatica, materiale informativo (note, opuscoli, libri, riviste, bollettini ecc);
- organizzare una biblioteca per consultazione che possa offrire un ampio panorama di testi, riviste e periodici;

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.







117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO III – VOLONTARI E ASSOCIATI

ART. 3) VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ART. 4) SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni riportate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.
3. Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.
4. I soci si dividono in ORDINARI e ONORARI.

Soci ORDINARI sono coloro, che a domanda, chiedono di far parte dell'Associazione.



La partecipazione dei soci alle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltrechè garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

Tutti i soci ORDINARI hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Soci ORDINARI sono anche i Soci FONDATORI.

Soci ONORARI sono coloro che hanno dimostrato particolare attenzione nei confronti dell'Associazione, ne apprezzano e condividono le finalità ed hanno evidenziato sensibilità verso i bisogni dei più deboli. Vengono insigniti di tale carica su proposta di uno o più soci e ratificata dall'Assemblea degli stessi. I Soci ONORARI possono chiedere di usufruire dei servizi resi dall'Associazione e possono partecipare alla vita sociale, nelle sue molteplici attività, ma senza diritto di voto.

5. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 8 dello statuto.

7. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

ART. 5) PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.
3. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ART. 6) DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il



proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività.

2. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza. Il socio, o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, del libro soci.

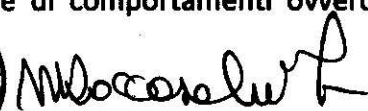
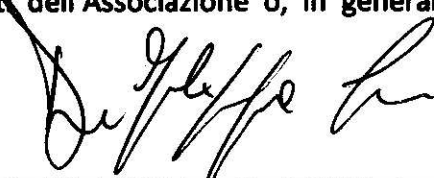
ART. 7) DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.
2. Il socio comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo; il recesso ha effetto dalla data in cui il Comitato Esecutivo ne dispone la presa d'atto o, in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo

Comitato Esecutivo



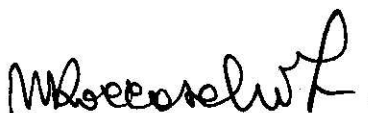
svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.
6. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

Art. 9) PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 11 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.



ART. 10) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11) RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Art. 12) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
5. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13) UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di



reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14) LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - A. il libro degli associati;
 - B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - D. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 15) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - A. l'Assemblea dei Soci;
 - B. il Consiglio direttivo;
 - C. Il Presidente;
 - D. L'Organo di controllo, anche monocratico, se costituito.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'Ufficio, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
4. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

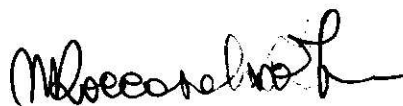


ART. 16)- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

ART. 17)- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. *L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:*
 - a. delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;



- b. effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- f. elegge i delegati a partecipare all'Assemblea Generale regionale e all'Assemblea generale nazionale UILT secondo i limiti di rappresentanza stabili nell'art. 24, comma 3, del d. lgs n. 117/2017, e in base alla disciplina approvata dai competenti organi della Rete UILT;
- g. su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
- j. istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- k. si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. *L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:*

- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

Art. 18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo



convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 19)- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

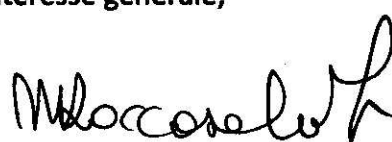
- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- c. il Segretario, con funzioni di tesoriere;

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività editoriali e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.

3. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

- a. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- b. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- c. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
- d. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;



- e. deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
- f. determinare la quota associativa annuale;
- g. porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
- h. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- i. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- k. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per quattro anni.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
- firmare gli atti sociali;
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
 - svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.



Art. 21) SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario, svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - mantiene aggiornati i libri contabili;
 - predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea.



Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.
3. L'Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017.
4. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
5. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 23) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 22. La stessa Assemblea elegge uno o



più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

ART.24) - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi dello stesso, ferme le disposizioni inderogabili di legge, dispongono, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 .

Art.25) – NORME TRANSITORIE

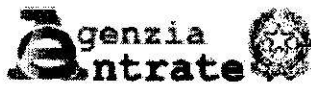
1. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di entrata in vigore dello statuto, individuata al giorno successivo a quello di iscrizione dello stesso nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 20, commi 1 e 3, del decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020; conseguentemente, la durata dei mandati per i quali la previgente disciplina dispone termini inferiori o superiori è, rispettivamente, prorogata o ridotta in conformità alla nuova scadenza statutaria; decadono dall'incarico coloro che, in vigenza di mandati superiori al nuovo termine, abbiano superato la scadenza quadriennale stabilita dal presente statuto.



De Giuseppe



M. Maccanelli



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIRACUSA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SIRACUSA

Registrazione di Atto Privato

Il 23/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TYN , serie 3 , numero 709

data di stipula: 01/06/2024

ident.vo telematico: TYN24L000709000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RCCMLL61H44I754X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93066310892				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 20,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

